

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata **ASSOCIAZIONE ITALIANA BIOCHAR (ICHAR).**

Articolo 2 SEDE

L'associazione ha sede in Firenze, all'indirizzo che sarà stabilito dall'Assemblea.

Per decisione del Consiglio direttivo, sedi distaccate possono essere aperte in altri paesi.

Articolo 3 OGGETTO E SCOPO

L'associazione ha lo scopo generale di promuovere soluzioni, tecnologie, studi avanzati, attività dimostrative e progetti educativi finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti in atmosfera attraverso l'uso di BIOCHAR e comunque di biomasse vegetali e di tutti i loro sottoprodotti. BIOCHAR è definito come il prodotto carbonioso solido della pirolisi di biomasse e va inteso nell'accezione italiana di "Carbone Vegetale o Animale"

Tali scopi saranno perseguiti tramite l'impegno sociale, finanziario e culturale dei membri dell'associazione, svolgendo azioni volte a:

- promuovere e far conoscere le funzioni del biochar in campo agricolo, ambientale ed energetico;
- promuovere e partecipare a studi e progetti scientifici, anche internazionali, sul tema;
- costituire riferimento nazionale per l'IBI (International Biochar Initiative);
- creare una rete nazionale di individui, istituzioni ed imprese che possono operare per sostenere il ruolo dell'agricoltura nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti e lo sviluppo;
- curare i rapporti di tale rete con i media;
- svolgere attività informativa nei confronti dei membri attraverso la diffusione di notizie ed aggiornamenti;
- disseminare la conoscenza delle nuove tecnologie sull'uso di biomasse agricole e forestali per la riduzione delle emissioni;
- rappresentare e promuovere tali tecnologie presso le Istituzioni italiane più rilevanti al fine di facilitare lo sviluppo di una politica nazionale in materia;
- favorire la penetrazione di tecnologie ed impianti ecocompatibili per la produzione di calore e biochar nei paesi in via di sviluppo;
- organizzare incontri, seminari e convegni anche a livello internazionale su temi legati alle emissioni di gas climalteranti e alla mitigazione;
- promuovere la crescita culturale dei propri membri nel settore di competenza, collaborare anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica, aconfessionale e la sua struttura è democratica.

L'Associazione non potrà svolgere attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria

rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto e non può svolgere attività diversa da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse

Articolo 4 DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 5 PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio
- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti

Le Entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- ricavato dell'organizzazione / partecipazione a manifestazioni, convegni, seminari, corsi di formazione e master universitari,
- partecipazione a progetti di ricerca e a studi scientifici commissionati da terzi (pubblico o privato);
- attività dimostrative di tecnologie ed impianti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Articolo 6 ASSOCIATI

Sono associati le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio e che potrà essere di importo differenziato fra soci persone fisiche, soci studenti e soci Enti.

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Possono essere ammessi anche soci sostenitori che contribuiscano all'associazione versando una quota superiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio.

Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo ove l'associato non abbia provveduto al pagamento della quota annuale per due anni nonostante il richiamo scritto del Consiglio Direttivo: l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli associati ove un associato si sia reso responsabile di atti o comportamenti che abbiano

causato danni morali o materiali all'Associazione.

Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Revisore

Articolo 8 AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida sino alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. In ogni caso i costi delle spese sostenute per l'adempimento del loro compito possono essere rimborsati ove ciò sia deciso dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il Funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente L'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Segretario Redige i Verbali del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, è responsabile della tenuta dei libri Sociali e ha funzioni anche di Tesoriere.

Articolo 9 ASSEMBLEE

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 31 Marzo per l'approvazione del Consuntivo e del

Preventivo mediante comunicazione scritta e mezzo servizio postale o tramite telefax o messaggio di posta elettronica diretta a ciascun associato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso in cui l'avviso di convocazione venga effettuato tramite fax o tramite posta elettronica è necessario che venga data ricezione da parte del destinatario,

L'Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'Articolo 20 de Codice Civile. L'Assemblea deve essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

L'Assemblea delibera sui bilanci consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Revisore, e sulle modifiche dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun associato non potrà avere un numero superiore a due deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, e in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina un altro Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, se ne ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni si redige processo verbale firmato da Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati: In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro Responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 10 REVISORE

La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore eletto dalla Assemblea degli associati e durerà in carica per un triennio. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 11 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo

patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 12 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

F.to Marco Silvestri

F.to Silvia Baronti

F.to Lorenzo Genesisio

F.to Giorgio Alberti

F.to Gemini Delle Vedove

F.to Valentina Grasso

F.to Francesco Giuseppe Miglietta

F.to Roberto Ranieri

F.to David Nathaniel Sebastian Francesco Mulcahy

F.to Bernardo Basetti Sani Vettori Notaio (L.S.)